



**Associazione
Sindacale
Medici
Dirigenti**

Segreteria Regionale del Veneto

Il Sole 24 Ore, 22 luglio 2012, pagina 19

FISCO E COSTITUZIONE

Stipendi pubblici, tagli a rischio se sono un tributo

Enrico De Mita

«In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche ... superiori a 90.000 euro lordi l'anno sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 ...»

Questa disposizione dell'articolo 9, comma 2 del DI 78/2010, ha dato luogo a una questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni Tar (Palermo, Veneto, Trento, Reggio Emilia, Umbria, Calabria) con argomentazioni sostanzialmente identiche. Sicché è sufficiente illustrare qui una delle ordinanze, quella della Calabria del 1° febbraio 2012 (in G.U. 1972, numero 18, pagine 98 e seguenti).

Il problema.

Il punto nodale della questione sta nella ritenuta natura tributaria della disposizione citata, che secondo il Tar calabrese, viola, fra l'altro, i principi di proporzionalità e progressività dell'imposizione personale. La destinazione del gettito di tale ablazione, dice l'ordinanza, al fine di integrare la finanza per reperire risorse necessarie a coprire spese pubbliche, ne fa un prelievo di natura tributaria. Tale natura è palese (viene citata la giurisprudenza costituzionale per la definizione costituzionale di "leggi tributarie" 141/2009; 335/2008; 334/2006; 73/2005). Ad ogni modo, perché rientri nella nozione di tributo è sufficiente che la prestazione patrimoniale sia imposta; se poi le risorse sono destinate a coprire spese pubbliche tanto meglio: la natura tributaria diventa incontestabile. Alla luce dell'articolo 53 la disposizione impugnata, secondo il Tar calabrese, viola la parità di trattamento e capacità contributiva perché «colpisce solo una specifica categoria di contribuenti, sulla base di loro qualità soggettive, sulla base di loro peculiari qualità oggettive e non sulla base di determinate qualità di reddito, e nello stesso tempo impone una prestazione patrimoniale indipendente dalla effettiva capacità contributiva soggettiva globalmente considerata (ossia individua uno specifico cespite da assoggettare a tassazione senza relazione con altre entrate del soggetto inciso) introducendo un'imposizione sostanzialmente regressiva e discriminatoria». Il ragionamento è persuasivo, anche se è irrilevante far riferimento al termine «tutti» con cui inizia l'articolo 53 della Costituzione. Si può aggiungere che in un sistema di tassazione dei redditi fondato sulla personalità e progressività una tassazione reale di un singolo reddito è illegittima, tanto più se tale tassazione è anche discriminatrice all'interno della categoria del lavoro dipendente. È pur vero che la lettera della norma impugnata preordina l'imposizione in esame a far fronte all'emergenza economica, ma per la giurisprudenza costituzionale neppure l'emergenza consente la violazione di principi costituzionali. Che si tratti di un'imposizione appare evidente già dalla formulazione letterale della disposizione impugnata, che definisce con chiarezza base imponibile e aliquote. Né pare, come giustamente rileva l'ordinanza, che «la stabilità» di questi lavoratori dipendenti conferisca al relativo reddito capacità contributiva particolare. L'unico elemento tecnico che qualifica questi redditi è la ritenuta diretta, un elemento di grande pregio contabile che evita allo Stato le complicazioni che derivano dalla figura dei sostituti d'imposta privati.

Le prospettive.

Se la Corte dovesse concordare nel ritenere la natura tributaria dell'imposizione in esame l'incostituzionalità sarebbe ineccepibile. Ma quali possono essere le configurazioni del sacrificio perché la decurtazione non assuma natura tributaria? Non mi pare si possa trattare di una revisione del rapporto di pubblico impiego. Si potrebbe parlare di una disciplina atipica come mero strumento di politica economica, dove la legittimità andrebbe ricercata nei fini e non negli strumenti. Ma anche qui c'è il limite della giurisprudenza costituzionale, costante nel ritenere che anche i tributi extrafiscali debbano essere rispettosi del principio di capacità contributiva. L'argomentazione sarebbe del tutto generica. È pur vero che Enrico Allorio parlò della giurisprudenza costituzionale come di una «giurisprudenza necessitata», ma si riferiva a mutamenti di indirizzo dove la scelta aveva pur sempre una sua ragionevolezza; non voleva giustificare il mero arbitrio in ordine alla scelta degli strumenti finanziari. La Corte potrebbe quindi respingere il ricorso negando la natura tributaria del prelievo e giustificare il taglio come elemento di un programma di ampio respiro che dovrebbe consentire anche di superare il limite della Costituzione; il che sarebbe assurdo. Infine, la Corte non potrebbe emettere una sentenza additiva che estendesse l'imposizione anche ai redditi di lavoro privati. Difatti sono escluse le sentenze additive nelle materie dominate dal principio di legalità. E non so se, senza una legge, possa seguire la prassi tedesca: ritenere l'incostituzionalità e rinviare la sua pubblicazione in attesa che il governo investa il Parlamento della parità di trattamento di tutti i lavoratori dipendenti. Ma qui entriamo nella politica.